

TRANSIZIONE DIGITALE ORGANISMI CULTURALI E CREATIVI

FAQ – Frequently Asked Questions

Decreto Direttoriale n.385 del 19/10/2022

Aggiornamento del 10/01/2023

Indice macro-categorie FAQ

1. **Chi** (soggetti realizzatori)
2. **Cosa** (progetti e spese ammissibili)
3. **Quanto** (intensità delle agevolazioni)
4. **Come e Quando** (presentazione domanda)
5. **Concessione, erogazione delle agevolazioni e rendicontazione**

1. CHI (soggetti realizzatori)

D. Chi può accedere alle agevolazioni?

R: Ai sensi dell'art. 5 dell'avviso, possono presentare domanda di finanziamento:

- le micro e piccole imprese, in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le società cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile;
- le associazioni non riconosciute;
- le fondazioni;
- le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit;
- gli Enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

I soggetti suddetti devono essere costituiti al 31/12/2020 ed operare negli ambiti di intervento di cui all'art. 6.7 dell'Avviso pubblico.

D. Le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit e gli Enti del Terzo settore, devono essere iscritti a qualche registro per poter partecipare al presente avviso?

R: Sì, le organizzazioni dotate di personalità giuridica no profit devono essere iscritte ai Registri regionali di pertinenza o al Registro delle persone giuridiche presso le Prefetture, o agli altri registri equivalenti.

A mero titolo esemplificativo, di seguito alcuni registri:

- Registri delle Organizzazioni di Volontariato istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome (Legge 266/1991);
- Registro delle Persone Giuridiche presso le Prefetture;
- per le cooperative sociali Registro Prefettizio (Legge 381/1991) nella "sezione cooperazione sociale";
- Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) devono essere iscritti o in corso di iscrizione al RUNTS (Registro Nazionale del Terzo Settore) o, nelle more del perfezionamento della suddetta iscrizione, a un registro equivalente.

D: Quali sono gli ambiti di intervento in cui il deve ricadere il progetto presentato?

R: Ai sensi dell'art. 6.7 dell'Avviso, gli ambiti di intervento sono:

- i. Musica;
- ii. Audiovisivo e radio (inclusi: film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia);
- iii. Moda;
- iv. Architettura e Design;
- v. Arti visive (inclusa fotografia);
- vi. Spettacolo dal vivo e Festival;

- vii. Patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi: archivi, biblioteche e musei);
- viii. Artigianato artistico;
- ix. Editoria, libri e letteratura;
- x. Area interdisciplinare (relativo ai soggetti che operano in più di un ambito di intervento tra quelli elencati).

D: L'appartenenza dei soggetti realizzatori ad uno degli ambiti di attività individuati nel bando è tassativa?

R: Sì, saranno ammessi alla valutazione di merito solo i soggetti realizzatori che, ai sensi dell'art. 6, comma 7 dell'Avviso, operino già negli ambiti di attività ivi individuati.

La verifica del requisito viene effettuata con l'esame dello statuto e del curriculum dell'organismo.

D: Cosa si intende per Micro e Piccole imprese?

R: Per Microimpresa si intende un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. La piccola impresa, invece, è un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Tali parametri dimensionali si applicano a tutti i soggetti realizzatori, inclusi i soggetti del no profit. I soggetti partecipati da enti pubblici con una quota sociale almeno pari al 25% non sono qualificati come Micro Piccole Imprese.

D: Un Comune può partecipare all'Avviso?

R: Come dettagliato nella sezione "Definizioni" dell'Avviso, tutti i soggetti, inclusi i soggetti del no profit, devono rientrare nei parametri dimensionali relativi alle Micro e Piccole Imprese. Si specifica che i soggetti partecipati da enti pubblici con una quota sociale almeno pari al 25% non sono qualificati come Micro Piccole Imprese

D: È possibile candidarsi in rete con altri soggetti?

R: La misura agevolativa favorisce la creazione di progetti a rete tra soggetti realizzatori. Possono presentare domanda di finanziamento più soggetti realizzatori (minimo 3 massimo 5), aventi i requisiti di accesso richiesti dall'articolo 5 dell'Avviso pubblico al momento della presentazione della domanda, con la finalità di creare progetti sinergicamente connessi rispetto agli obiettivi da conseguire.

D: Ogni soggetto realizzatore facente parte di un progetto a rete deve presentare il progetto in maniera autonoma?

R: Sì, ai sensi dell'articolo 12 dell'avviso ogni soggetto, in maniera indipendente, presenta il proprio progetto, che deve essere dunque funzionalmente autonomo e rispettare i requisiti

previsti all'articolo 6 dell'Avviso pubblico. Nella domanda dovranno essere descritti i singoli soggetti facenti parte della rete e i rispettivi ruoli e dovrà essere precisato il valore sinergico dato dall'integrazione dei vari progetti.

D: La rete deve essere formalizzata?

R: Sì, la rete dovrà essere formalizzata attraverso accordi di partenariato o altre forme contrattuali di collaborazione.

Tale accordo dovrà avere una durata congrua con le finalità e gli obiettivi dei progetti da realizzare in rete, dovrà essere formalizzato entro la data di presentazione della domanda ed essere sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti aderenti.

D: Un soggetto realizzatore, già assegnatario o potenziale assegnatario di contributi provenienti da fondi PNRR, può partecipare al presente avviso?

R: Ai sensi dell'art. 8 comma 2, i contributi di cui al presente avviso non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche che rientrino nella definizione di aiuto di stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ivi inclusi gli aiuti de minimis.

Si precisa, inoltre, che l'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 istitutivo del PNRR consente il cumulo di risorse provenienti da più fonti di finanziamento dell'UE (fondi strutturali e PNRR), a patto che queste non coprano gli stessi costi. Risulta, pertanto, ammissibile il cumulo di diverse fonti di finanziamento per costi diversi del medesimo progetto e purché si tenga conto dei limiti esistenti posti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quelli riferiti agli aiuti di stato.

Si rimanda infine alla Circolare MEF del 31 dicembre 2021, n. 33 concernente chiarimenti sull'addizionalità, il finanziamento complementare e il divieto del doppio finanziamento.

D: Cosa si intende per divieto di doppio finanziamento?

R: Il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno.

D: È possibile presentare un progetto che preveda la partecipazione di partner senza che questi presentino anch'essi un progetto, così come previsto dagli accordi di rete? Se sì, possono i suddetti partner partecipare anche ad altri progetti?

R: La partecipazione all'Avviso pubblico in oggetto è consentita solo in forma di organizzazione singola. Non è prevista la partecipazione in forma aggregata attraverso una pluralità di soggetti costituenti una rete.

Tuttavia, i singoli soggetti realizzatori potranno partecipare con dei progetti a rete come previsto e disciplinato dall'art. 12 dell'Avviso. Ogni soggetto presenta il proprio progetto, che deve essere funzionalmente autonomo e verrà valutato autonomamente, e contestualmente, nella domanda, rileva la sinergia e il collegamento con altri progetti, descrivendo i singoli soggetti realizzatori del progetto a rete, i rispettivi ruoli, le attività.

Viene inoltre valutata, ai fini dell'applicazione dei criteri di cui all'allegato 1 dell'Avviso, elemento b.2), cui si rimanda, la capacità di creare partnership e relazioni con altri soggetti, pubblici e privati, tra cui, a titolo esemplificativo, patrocini, lettere di sostegno, ecc. In tal caso, nulla osta a che un soggetto che non presenta un proprio progetto, possa patrocinare o sostenere più di un soggetto realizzatore.

Inoltre, i partner identificati ai sensi del criterio di valutazione b.2 non devono necessariamente possedere i requisiti richiesti ai soggetti realizzatori (parametri dimensionali, natura giuridica, data di costituzione etc...).

D: Nelle Associazioni non riconosciute sono comprese le associazioni tra professionisti (es. architetti associati)?

R: Dei professionisti che esercitano insieme una professione e si siano costituiti nella forma dello "Studio Associato" o della "Società di professionisti" possono essere ritenuti soggetti associati come le altre associazioni o le società di persone, a condizione che il soggetto così aggregato possieda un accordo associativo scritto, uno statuto o un regolamento, e che sia intestatario di partita Iva presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Inoltre, come previsto dall'Avviso pubblico, occorre che lo Studio Associato o la Società di professionisti risultino regolarmente costituiti al 31/12/2020 con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio e registrato all'Agenzia delle Entrate e svolgano attività nei settori individuati all'art. 1.1 e negli ambiti di intervento di cui all'art. 6.7 dell'Avviso stesso.

D: I dipartimenti universitari sono ammissibili come soggetti realizzatori?

Le Università, in quanto organizzazioni dotate di personalità giuridica, non sono di per sé escluse dalla partecipazione al presente avviso. Tuttavia, ciascun soggetto interessato deve previamente verificare se rientri nei parametri dimensionali ivi indicati. In particolare, nell'avviso si precisa che possono presentare domanda solo micro e piccole imprese (art. 5.1) e che i soggetti partecipati da enti pubblici con una quota sociale almeno pari al 25% non sono qualificabili come Micro Piccole Imprese (sezione definizioni).

2.

COSA (progetti e spese ammissibili)

D: Quali finalità deve avere il progetto presentato?

R: Le finalità sono le seguenti:

- a. la creazione di nuovi prodotti culturali e creativi per la diffusione live e online capaci di interagire molteplici linguaggi espressivi e di adottare narrazioni innovative;
- b. la circolazione e diffusione dei prodotti culturali verso nuovo pubblico (diminuzione del divario territoriale, raggiungimento categorie deboli) e verso l'estero (ad es. sviluppo e ideazione di formati per lo streaming, dal vivo e non);
- c. la realizzazione di attività per la fruizione del proprio patrimonio attraverso modalità e strumenti innovativi di offerta (piattaforme digitali, hardware, software per nuove modalità di fruizione e nuovi formati narrativi, di comunicazione e promozione) volte a garantire un beneficio in termini di impatto economico, culturale e/o sociale, salvaguardando adeguatamente la tutela della proprietà intellettuale;
- d. la digitalizzazione del proprio patrimonio con obiettivo di conservazione, maggiore diffusione, condivisione attraverso la coproduzione, cooperazione transfrontaliera e circolazione internazionale, soprattutto nell'Unione Europea;
- e. l'incremento all'utilizzo del crowdsourcing e lo sviluppo di piattaforme open source per la realizzazione e condivisione di progetti community-based.

D: Cosa deve intendersi per patrimonio?

R: Per patrimonio si intendono tutti i beni che compongono il patrimonio culturale nazionale nei suoi vari aspetti: storico, artistico, archeologico, antropologico, architettonico, paesaggistico, archivistico, librario, e tutto quanto costituisca affermazione di valore storico-culturale, incluse le attività culturali volte a formare e diffondere espressioni e contenuti culturali o le tradizioni.

Quanto riportato al punto d) della FAQ precedente non si deve intendere come titolo di proprietà ma di disponibilità (es. concessione diritti utilizzo).

D: Cosa deve intendersi per DNSH?

R: Il principio Do No Significant Harm (DNSH), definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852, è un principio fondamentale del PNRR e prevede che tutti gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all'ambiente e siano conformi a tale principio. Affinché gli interventi siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare danno significativo" (DNSH), i progetti presentati dovranno escludere le attività di cui all'art. 6.8 dell'Avviso pubblico e, sin dalla fase di progettazione, dovranno

tenere conto di quanto riportato nell'allegato 6 dell'avviso e nelle check list reperibili al seguente link <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/transizione-digitale-organismi-culturali-e-creativi/normativa>.

D: Da quale data le spese possono essere ammesse alle agevolazioni?

R: Sono ammissibili le spese sostenute direttamente dai soggetti realizzatori a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

D: A quanto ammonta il valore massimo dei progetti ammissibili?

R: Ai fini dell'ammissibilità, come specificato nell'articolo 6 comma 1, i progetti proposti possono avere un valore massimo di euro 100.000,00, al netto di IVA, ove questa non rappresenti un costo per il soggetto realizzatore.

D: In quanto tempo devono essere realizzati i progetti?

R: La durata massima di realizzazione di ciascun progetto ammesso al contributo di 18 mesi, che decorrono, come precisato nell'articolo 6 comma 2, dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione, ovvero la data di trasmissione a mezzo PEC del provvedimento controfirmato.

D: Quali sono le spese ammissibili?

R: Sono ammissibili le spese sostenute dai soggetti realizzatori per la realizzazione del progetto e in coerenza con il programma di spesa, al netto dell'IVA, ove questa non rappresenti un costo per il soggetto realizzatore, concernenti le seguenti voci di spesa:

a) impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili, questi ultimi ammissibili purché strettamente necessari e collegati al ciclo di produzione o erogazione dei servizi;

b) servizi specialistici e beni immateriali ad utilità pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate correlate al progetto da realizzare. Tali spese devono essere supportate da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato iscritto all'ordine di riferimento avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa. La perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie alla quantificazione del costo sostenuto per i beni pluriennali oggetto di finanziamento e attestare la congruità del prezzo;

c) opere murarie fino al limite massimo del 20% del progetto di spesa ammissibile (investimento e capitale circolante), per l'adeguamento alle condizioni necessarie alla realizzazione dell'investimento proposto e finanziato, delle unità locali dei soggetti realizzatori. Rientrano nelle opere murarie anche gli impianti generali di servizio all'immobile fatto salvo il caso di quelli strettamente funzionali alla realizzazione del progetto di digitalizzazione, che saranno riclassificati nella lettera a).

d) spese di capitale circolante, nel limite del 20% del progetto di spesa ammissibile, purché

strettamente funzionali al progetto finanziato.

D: È possibile l'acquisto di attrezzature nuove che vanno a sostituire quelle già esistenti tecnologicamente obsolete?

R: Il presente avviso, come precisato all'articolo 7, comma 3, non consente interventi di mera sostituzione. Ogni attrezzatura acquistata, inoltre, deve rispettare il principio del DNSH ed essere certificata come attestato dall'allegato 6 e nella normativa da esso richiamata. Qualsiasi azione volta all'ammodernamento tecnologico dell'impianto sarà comunque valutata in sede di SAL a saldo.

D: Che cosa si intende per opere murarie?

R: Sono da considerare opere murarie finanziabili i lavori che riguardano le pareti, i muri e tutte le componenti strutturali necessarie e strettamente funzionali all'adeguamento dell'unità locale oggetto del progetto rispetto alle esigenze produttive/organizzative delle attività proposte. A titolo esemplificativo: la realizzazione e la posa in opera di infissi, porte, finestre, vetrine esterne, tinteggiatura, pavimentazione, controsoffittatura, opere in cartongesso, servizi igienici, soppalco, ecc. Inoltre, rientrano in tale categoria tutti gli impianti generali di servizio all'immobile ossia impianti elettrici, telefonici, idrici, condizionamento, sorveglianza, antitaccheggio, gas, illuminazione e riscaldamento.

D: Quali impianti sono finanziabili nella macrocategoria impianti, macchinari, attrezzature ai sensi dell'articolo 7.1 lett. a) dell'Avviso pubblico?

R: Sono finanziabili quegli impianti indispensabili alla realizzazione dello specifico progetto presentato e del processo produttivo o all'erogazione dei servizi offerti. Ad esempio, l'impianto di condizionamento in ambienti a temperatura controllata.

D: Sono finanziabili gli automezzi?

R: Sì, solo se necessari per lo svolgimento dell'attività ammessa alle agevolazioni. Ad esempio, nel caso di attività di produzione cinematografica al fine di consentire il trasporto delle attrezzature finanziate.

D: Quali spese rientrano nella macrocategoria capitale circolante ai sensi dell'articolo 7.5 dell'Avviso pubblico?

R: Le spese rientranti in tale macrocategoria sono le seguenti:

- a. materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti connessi al processo produttivo, purché strettamente funzionali al progetto finanziato;
- b. utenze relative all'unità locale purché strettamente funzionali al progetto finanziato;
- c. canoni di locazione relativi all'unità locale purché strettamente funzionali al progetto

finanziato;

d. prestazioni di servizi strettamente funzionali al progetto finanziato non rientranti direttamente nelle spese per servizi specialistici di cui all'articolo 7.1 lett. b.), ma comunque connessi ad esigenze derivanti dalla realizzazione del progetto;

e. nuovo personale assunto per il progetto finanziato, che non benefici di altre agevolazioni.

D: Sono ammissibili le spese per le utenze?

R: Le spese per le utenze sono ammissibili tra le spese di capitale circolante, purché strettamente funzionali al progetto finanziato, solo se relative all'unità locale oggetto del progetto presentato e se intestate al soggetto beneficiario.

D: Quali sono le spese finanziabili relativamente ai costi del personale?

R: Sono ammissibili le spese riferite al nuovo personale assunto (contratti a tempo determinato e/o indeterminato) per il progetto finanziato, che non benefici di altre agevolazioni.

D: Sono finanziate le spese pubblicitarie e promozionali?

R: Sono ammissibili tra le spese per il capitale circolante (categoria prestazioni di servizi) le spese pubblicitarie e promozionali purché siano correlate al progetto, contabilizzate tra i costi di esercizio e purché non si configurino come investimenti di durata pluriennale. Ad esempio, sono ammissibili: volantini, brochures, cartelloni pubblicitari, bigliettida visita, ecc.

3. QUANTO (intensità delle agevolazioni)

D: A quanto ammonta la dotazione finanziaria disponibile?

R: Ai sensi dell'articolo 2 dell'Avviso, la dotazione finanziaria, al netto degli oneri per le attività di gestione della misura, è pari a euro 110.419.102,12. Tale importo è ripartito in misura uguale tra i dieci ambiti di intervento di cui all' articolo 6.7.

D: Cosa si intende con riserva del 40% alle regioni del Mezzogiorno?

R: Al fine di assicurare una distribuzione delle risorse in linea con quanto previsto nel PNRR, si garantirà che almeno il 40% delle risorse finanziarie disponibili per ciascuno dei dieci ambiti di intervento sarà riservata a soggetti che abbiano unità locale nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna).

D: Che tipo di agevolazioni finanziarie sono previste?

R: Le agevolazioni sono concesse esclusivamente sotto forma di contributi a fondo perduto e nella misura massima dell'80% del progetto di spesa ammissibile e, comunque, per un importo massimo pari a euro 75.000,00, ai sensi e nei limiti del *Regolamento de minimis*.

D: La parte non coperta dalle agevolazioni come deve essere garantita?

R: I soggetti realizzatori dovranno apportare un contributo finanziario, per un importo pari alla quota parte della spesa ammissibile (più IVA) non coperta dal contributo.

D: Cosa si intende per apporto di contributo finanziario?

R: Si intende capitale proprio (aumento di capitale sociale, versamento in c/futuro aumento, finanziamento soci infruttifero), finanziamento bancario a medio/lungo termine e fonti collegate allo svolgimento delle attività (sponsorship, contributi e sovvenzioni, ecc.).

D: La parte non coperta dal contributo può essere finanziata anche da soggetti che non hanno i requisiti di partecipazione di cui all'art. 5 dell'avviso?

R: Sì. La parte non coperta dal contributo, pari al 20% del costo totale del progetto, può essere finanziato anche da soggetti o fonti che non presentino i requisiti richiesti ai soggetti realizzatori.

D: Cosa comporta in termini di agevolazioni l'aver eventualmente percepito contributi sotto forma di "de minimis"?

R: L'aver percepito contributi sotto forma di *de minimis* non impedisce la presentazione della

domanda, purché le agevolazioni percepite nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica o soggetto privato, siano inferiore a € 200.000.

Tuttavia, gli importi eventualmente percepiti, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari, incideranno sui contributi percepibili relativamente alla domanda di agevolazione presentata, in quanto andranno a far cumulo al fine del raggiungimento del contributo massimo percepibile ai sensi della normativa *de minimis*.

D: Nel caso in cui il soggetto realizzatore abbia già percepito aiuti ai sensi del *de minimis* per importi inferiori a € 200.000, come vengono calcolati i contributi?

R: I contributi afferenti saranno concessi fino a concorrenza dell'importo di € 200.000 euro, calcolati secondo il Regolamento UE n. 1407/2013 del 12 dicembre 2013.

4. COME e QUANDO (presentazione domanda)

D: Come si presenta la domanda?

R: Come precisato all'art. 9 dell'Avviso, la domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica su apposita piattaforma online, a partire dalle ore 12.00 del 3 novembre 2022, previa registrazione nell'area riservata del sito di Invitalia (<https://apptocc.invitalia.it>) e fino alle ore 18.00 del 1 febbraio 2023.

Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione obbligatoria richiesta. La domanda, unitamente a tutti gli allegati, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società.

D: Se la domanda è presentata da un soggetto realizzatore con molti soci bisogna inserire i riferimenti di ogni socio?

R: No, nella compilazione del format di domanda, nel caso di soggetti realizzatori con un numero di soci maggiore di 10, è sufficiente inserire i soci di maggioranza e/o quelli più significativi per il ruolo ricoperto. La scheda progetto ed i relativi allegati devono invece riportare le necessarie informazioni e la documentazione richiesta per tutti i soci.

D: I preventivi devono essere trasmessi?

R: L'Avviso non lo prevede. Tuttavia, le informazioni dettagliate relative ai preventivi (con particolare attenzione alle opere murarie) vanno riportate nel progetto di spesa e nell'apposito allegato "Dettaglio delle spese d'investimento" trasmesso insieme alla domanda di agevolazione.

D: È necessario aver attivato la PEC per poter presentare la domanda?

R: Sì, come disposto all'articolo 9, comma 7 dell'Avviso, nella domanda deve essere indicato l'indirizzo Posta Elettronica Certificata del soggetto realizzatore al quale Invitalia invierà le comunicazioni.

D: In quali casi è prevista la richiesta di integrazioni?

R: Nel caso in cui uno o più allegati alla domanda di agevolazione risultino illeggibili, errati o incompleti.

D: È possibile inviare documenti integrativi anche per posta ordinaria?

R: No. Tutte le comunicazioni inclusive di allegati tra Invitalia e il soggetto realizzatore

devono avvenire esclusivamente via PEC.

D: In quali casi è prevista la decadenza della domanda di agevolazioni?

R: La decadenza è prevista nei seguenti casi:

- se la domanda non è firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto realizzatore oppure non risulta trasmessa;
- se non sono presenti tutti i documenti elencati all'art. 10.1 dell'Avviso pubblico.

La domanda decade, inoltre, ai sensi dell'art. 10.2 dell'Avviso pubblico, qualora l'eventuale richiesta di integrazioni non venga evasa, tramite PEC, nel termine massimo di 10 giorni.

5. Concessione, erogazione delle agevolazioni e rendicontazione

D: Come sarà definita la graduatoria?

R: Come indicato all'art. 2, comma 1 dell'Avviso, la dotazione finanziaria complessivamente prevista è ripartita in misura uguale tra i dieci ambiti di intervento individuati.

Inoltre, all'interno di ciascuno degli ambiti, è prevista una riserva del 40% a soggetti che abbiano unità locale nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna).

Pertanto, saranno predisposte 20 graduatorie di merito, due per ciascun ambito di attività, tenendo conto della riserva del 40%. I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri di valutazione allegati all'Avviso.

In caso di mancato esaurimento delle risorse finanziarie destinate ad un settore, si procederà al riparto proporzionale sugli altri settori, sempre nel rispetto della suddetta riserva territoriale e, nella residuale ipotesi di ulteriore disponibilità di risorse finanziarie, si procederà ad un riparto settoriale che non tiene conto della provenienza geografica della domanda, con conseguente scorrimento delle graduatorie.

D: Come avviene la concessione del contributo?

R: A seguito dell'adozione delle graduatorie da parte della DGCC del MIC, i soggetti che rientrano tra quelli ammessi riceveranno, a mezzo PEC, la comunicazione di ammissione da Invitalia.

Il contributo a fondo perduto è concesso mediante provvedimento adottato da Invitalia. Tale provvedimento, come si evince dall'art. 13, comma 2 dell'avviso, dovrà essere controfirmato dal soggetto realizzatore e trasmesso a mezzo PEC entro trenta giorni dalla data della comunicazione di ammissione.

D: In quanto tempo si possono realizzare i progetti?

R: Entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione. Non è possibile richiedere alcuna proroga.

D: Come faccio a stabilire le date di avvio e di ultimazione del progetto?

R: Per data di avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa considerato ammissibile. La data di ultimazione dell'intervento coincide, invece, con quella dell'ultimo titolo di spesa considerato ammissibile.

D: Con la fatturazione elettronica, come possiamo ottemperare all'adempimento connesso all'apposizione sui titoli di spesa del timbro che riconduce la spesa ad un progetto approvato a valere sulla misura agevolativa?

R: Al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento, i titoli di spesa digitali devono riportare nel campo riservato alla descrizione dell'oggetto della fornitura l'importo

richiesto, il riferimento al "PNRR" e al CUP del progetto.

D: Se non mi è stato ancora attribuito il codice Unico del Progetto (CUP) in che modo posso ottemperare agli obblighi previsti per la tracciabilità delle spese inerenti il progetto e dei connessi flussi finanziari?

R: Per i titoli di spesa sostenuti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la comunicazione del Codice Unico del Progetto (CUP) i titoli di spesa devono riportare nel campo riservato alla descrizione dell'oggetto della fornitura il riferimento al "PNRR" e riportare l'identificativo della pratica. I pagamenti, nella causale, devono fare esplicito riferimento agli estremi dei titoli di spesa a cui si riferiscono, evidenziando possibilmente il riferimento al "PNRR" e l'identificativo della pratica.

D: Quali caratteristiche deve avere il fornitore scelto per le spese di investimento?

R: I fornitori devono essere abilitati alla fornitura oggetto della prestazione. E' fondamentale verificare il codice ATECO del fornitore attraverso i portali pubblici: www.infoimprese.it oppure www.registro.imprese.it. Non potrà essere riconosciuta la spesa in caso di fornitore non abilitato (Esempio: Per l'acquisto di un notebook dovrà essere scelto un fornitore il cui codice ATECO preveda il commercio di computer ed attrezzature informatiche).

Inoltre, i beni d'investimento e le spese di capitale circolante potranno essere effettuati esclusivamente presso fornitori con cui il proponente non abbia rapporti di controllo o collegamento societario, nemmeno per via indiretta (attraverso coniugi, parenti, affini e familiari conviventi), né quote societarie o cariche e viceversa.

D: In un progetto che prevede anche l'acquisto di un software è possibile prevederne la realizzazione interna (con figure già esistenti e/o da assumere) o tutto deve essere commissionato all'esterno?

R: Non sono previste commesse interne, pertanto, il bene deve essere acquistato da terzi.

D: Per quali beni va prodotta la perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato?

R: Come indicato nell'articolo 7, comma 1 b), per ogni bene immateriale ad utilità pluriennale (programmi informatici, brevetti, licenze, marchi, certificazioni, know how e conoscenze tecniche) che non sia di natura prettamente "commerciale" e, pertanto, non acquistabili a listino.

Il costo della perizia non può ricadere tra le spese ammissibili ma è considerata quale consulenza di progetto e quindi riconoscibile tra le spese di capitale circolante.

La perizia (da presentarsi in occasione del SAL in cui viene realizzato interamente il bene) deve fornire una descrizione relativa alle specificità, alle particolarità tecniche della spesa prevista rispetto al ciclo produttivo oltre a tutte le informazioni necessarie alla quantificazione del costo sostenuto per i beni immateriali ad utilità pluriennale oggetto di finanziamento ed attestare la congruità del prezzo. Indicativamente la perizia dovrà, quindi, contenere:

- curriculum dei soggetti che si occupano della progettazione e realizzazione del contenuto digitale (es. creativi - junior o senior specialist etc.);
- tariffa giornaliera dei soggetti di cui sopra;
- giornate ed ore di lavoro impiegate per la realizzazione del prodotto.

Può asseverare una perizia un tecnico iscritto all'albo/ordine di riferimento specifico che presenti competenze congruenti rispetto alla tipologia di prodotto che va ad asseverare. Ad esempio, un ingegnere può asseverare il valore dei contenuti tecnologici e la congruità del valore complessivo del bene immateriale realizzato. In caso di contenuti non strettamente tecnologici da asseverare è ragionevole immaginare che si richieda un supporto a specialisti della materia operanti, ad esempio, nel mondo accademico (docenti universitari). Colui che procede ad asseverare la congruità del valore dell'immobilizzazione immateriale dovrà, comunque, rilasciare una fattura o altro documento contabile che riporti il valore della prestazione fornita.

D: Per l'acquisto di un software Office va prodotta la perizia?

R: No, in quanto è un software non personalizzato di natura "commerciale".

D: Posso rendicontare un programma di spesa di investimento di importo inferiore rispetto a quanto ammesso in fase di valutazione?

R: Sì, il programma di spesa realizzato può essere inferiore rispetto a quello ammesso, purché completo e organico ossia comprensivo di tutto ciò che è necessario per far sì che sia funzionale allo svolgimento dell'attività. Ovviamente questo, ogni variazione comporterà un ricalcolo dei contributi da concedere.

D: Quali sono i documenti da presentare ai fini della rendicontazione delle spese del personale?

R: I documenti necessari per la rendicontazione delle spese del personale sono copia dei cedolini paga dei dipendenti corredati da: contratto di lavoro, Unilav, timesheet esplicativo delle ore di lavoro dedicate all'attività finanziata.

D: Chi sono i parenti o affini indicati all'articolo 7.7 dell'Avviso pubblico?

R: Si intendono i parenti o affini entro il terzo grado. Il Codice Civile, agli artt. 74-78, definisce i concetti di parentela e affinità. In particolare, il computo dei gradi avviene ai sensi dell'art. 76 del Codice Civile: "Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente,

sempre restando escluso lo stipite". Pertanto, i parenti di primo grado sono i figli e i genitori; i parenti di secondo grado sono i fratelli, le sorelle, i nipoti (figli dei figli) e i nonni; i parenti di terzo grado sono gli zii (fratelloo sorella del padre o della madre), i nipoti (figli di un fratello o di una sorella), i bisnonni, i pronipoti (figli di nipoti). Gli affini di primo grado sono i suoceri, il genero e la nuora, i figli del coniuge; gli affini di secondo grado sono i fratelli, le sorelle, i nonni e i nipoti (figli dei figli)del coniuge; gli affini di terzo grado sono gli zii (fratelli del padre o della madre), i nipoti (figli di fratelli), i bisnonni, i pronipoti (figli di nipoti) del coniuge.

D: Come avviene l'erogazione delle agevolazioni?

R: L'erogazione del contributo avviene dietro presentazione di massimo 2 stati avanzamento lavori (SAL), fatta salva la possibilità di richiedere l'anticipazione. Il SAL a saldo non può essere inferiore al 10% del contributo concesso.

D: Si possono richiedere anticipazioni sulle agevolazioni?

R: Sì. Come indicato all'articolo 13, comma 4 dell'Avviso, l'anticipazione è concedibile nella misura non superiore al 10% del totale del contributo concesso ed è da presentarsi, inderogabilmente, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del provvedimento.

D: Da chi deve essere rilasciata la fideiussione bancaria/assicurativa prevista in caso di richiesta di anticipazione?

R: L'attività di rilascio delle garanzie rientra tra quelle "riservate" ed è soggetta a disposizioni legislative specifiche che ne disciplinano i requisiti, a seconda che si tratti di intermediari bancari e finanziari o compagnie assicurative, e l'ambito di operatività. Fonti normative:

D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario); D.M. 2 aprile 2015, n. 53 (Regolamento di attuazione); Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari ai sensi del Testo Unico bancario (TUB)).

Pertanto al fine del rilascio delle fideiussioni vanno considerate solo le primarie compagnie assicurative cioè quelle iscritte all'IVASS (ramo cauzioni) <https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAIquiry-public/ng/#/home> e i primari istituti di credito bancari o ossia quelli iscritti all'albo speciale istituito presso l'apposito elenco individuabile sul sito della Banca d'Italia Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/>.

D: In quanto tempo vengono erogati i SAL?

R: Ai sensi dell'art. 13, comma 9 dell'Avviso, il Soggetto gestore procede all'erogazione delle

somme richieste entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta medesima, al netto di eventuale documentazione integrativa da acquisire.

D: Entro quando deve essere presentato il SAL a saldo

R: La richiesta di erogazione del SAL a saldo deve essere presentata entro massimo 6 mesi dalla data di ultimazione del progetto, fissata in 18 mesi dall'invio della PEC di controfirma del provvedimento di ammissione.

D: Al momento della presentazione del SAL le spese devono essere quietanzate?

R: Sì. Le spese devono essere quietanzate e nella relativa richiesta di erogazione, oltre alla documentazione indicata all'art. 13.10 dell'Avviso pubblico, dovranno essere trasmessi:

- copia dei titoli di spesa;
- copia degli strumenti di pagamento;
- copia dell'estratto del conto corrente riferito al periodo di riferimento da cui si evincano i relativi pagamenti.

D: I beni oggetto di contributo per quanto tempo devono essere destinati all'attività finanziata?

R: Ai sensi dell'articolo 17 dell'Avviso, i beni oggetti di contributo non possono essere trasferiti, alienati o destinati ad usi diversi da quelli previsti nel progetto, senza l'autorizzazione di Invitalia, per almeno tre anni dalla data di ultimazione del progetto.

Inoltre, il soggetto realizzatore non può cessare l'attività ovvero alienare, totalmente o parzialmente, o concedere in locazione, o trasferire all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto.

Infine, qualora il soggetto realizzatore dichiarasse fallimento ovvero nei suoi confronti sia avviata altra procedura esecutiva o concorsuale prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto il contributo sarà revocato.